



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere

Oggetto:

Risarcimento danni da sinistro stradale per imperfezioni del manto di strada comunale - ricorso non sottoscritto dal Sindaco - equipollenti - esclusione - inammissibilità del ricorso

Ad. CC 16 ottobre 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27920/2022 R.G. proposto da:

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

[REDACTED] - [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3804/2022 depositata il 15/09/2022;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di Conca della Campania, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 03/02/2010, ore 12:30, in quel Comune, via [REDACTED] (denominata anche S.P. [REDACTED] mentre era alla guida del proprio motociclo Honda, targato [REDACTED]. A fondamento della domanda parte attrice deduceva che il sinistro stradale era avvenuto a causa di alcune imperfezioni della sede stradale ed in particolare dalla presenza di un dislivello tra il manto stradale ed uno scavo in essere, non segnalato e parzialmente ricoperto, nonché della presenza di materiale del tipo pietrisco.

Il Comune convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiamava in causa la [REDACTED] s.r.l., che rimaneva contumace e che, in data 17 novembre 2016, veniva dichiarata fallita.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, acquisizione di prove documentali (tra cui la sentenza penale n° 40/2017 del Giudice di pace di Sessa Aurunca di condanna di [REDACTED] amministratore unico della [REDACTED] s.r.l.), escussione dei testi e consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale, con sentenza n. 2573/2020, rigettava la domanda.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [REDACTED] contestando la motivazione resa dal Giudice di prime cure e sostenendo l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi e la veridicità delle allegazioni in fatto.

Si costituiva anche nel giudizio di appello il Comune, che, nel contestare l'impugnazione avversaria, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.



La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3804/2022, dichiarata la contumacia del Fallimento della [REDACTED] s.r.l., in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il Comune di Conca della Campania al pagamento, in favore del [REDACTED] della somma di euro 22.837,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali, sostenute dal [REDACTED] in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune le spese di consulenza tecnica di ufficio e dichiarando integralmente compensate le spese processuali nei rapporti con la società fallita.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di Conca della Campania, articolando cinque motivi.

Con il primo motivo denuncia <<violazione dell'art.342c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4>>, nella parte in cui la corte territoriale, nel rigettare l'eccezione da esso comune espressamente formulata in comparsa in rapporto all'intero appello e ad ogni singola doglianza e ribadita nelle note conclusionali e cartolari, ha ritenuto ammissibile l'appello benché privo di specifica critica rispetto alle motivazioni della sentenza del giudice di primo grado.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art.112, in relazione all'art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile il nuovo *thema decidendum*, proposto dalla controparte in sede di appello.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art.116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto preclusa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente, formulata da esso comune in sede di comparsa in appello.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art.116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il nesso eziologico nonostante la prevedibilità



dell'evento e non ha spiegato le ragioni per le quali esso Comune non è stato ritenuto esente da responsabilità, come invece ritenuto dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca in sentenza penale che ha riportato.

Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, con motivazione apparente o contraddittoria, ha ritenuto attendibili le testimonianze dei testi di parte resistente, che erano già state valutate inattendibili dal giudice di prime cure.

Ha resistito con controricorso il [REDACTED] che, preliminarmente, ha rilevato l'inesistenza e nullità assoluta della procura *ad litem* allegata in calce al ricorso notificato dall'Ente ricorrente, per mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

È stata formulata una proposta di definizione accelerata del giudizio, con la quale, prima di ravvisare l'infondatezza dei primi due motivi e l'inammissibilità degli altri, è stato rilevato che la procura speciale *ad litem* prodotta dall'Ente ricorrente non risultava essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente medesimo.

Parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso, allegando alla richiesta una procura speciale, anche a ratifica della procura per il ricorso proposto.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

L'art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso, prevede espressamente che: <<Insieme col ricorso debbono essere depositati,



sempre a pena di improcedibilità: [...] 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato>>.

Orbene, nel caso di specie: a) non risulta digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del comune ricorrente la procura apposta in calce al ricorso (nel messaggio di posta elettronica certificata di notifica dello stesso), insieme ad esso depositata; tale procura, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore della parte ricorrente; b) soltanto la procura depositata con la memoria ex art. 378 c.p.c. risulta, attraverso i software di verifica delle firme digitali, digitalmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte ricorrente (in persona del legale rappresentante del Comune di Conca della Campania, Sindaco [REDACTED]).

In senso contrario non vale osservare, come fa il ricorrente, che a margine laterale della procura speciale, in calce al ricorso, compare la dicitura "Comune di Conca della Campania Prot. n. [REDACTED] del 09-11-2022 arrivo".

Detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legale rappresentante dell'ente ricorrente, in alcun modo può essere intesa una firma elettronica, rappresentando una mera dicitura di protocollo e, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico, che serve solo a certificare che un determinato documento è stato ricevuto o registrato dall'ente in una certa data e ora, attribuendogli un numero progressivo di protocollo e rendendolo così identificabile negli archivi della amministrazione.

La segnatura di protocollo è prevista dall'art. 55 e seguenti del d.P.R. 445/2000 e dalle Linee guida AgID sul protocollo informatico. L'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU stabilisce che sia obbligatoria la registrazione dei documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione, nonché di tutti i documenti informatici. Pertanto, tutta la



corrispondenza diretta all'ente passa generalmente tramite un ufficio del Protocollo, per essere: protocollata, classificata, inserita in fascicoli, assegnata ai Servizi di competenza. La procedura di protocollazione consiste nell'attività di registrazione dei documenti (in entrata ed in uscita) dall'amministrazione all'interno di un registro (il protocollo). A ciascuno di tali documenti, viene attribuito un numero progressivo con relativa data di registrazione. Durante la procedura, i documenti vengono inseriti in ordine cronologico, specificando identificativo univoco del documento, data di ricezione e mittente. Tali indicazioni di protocollazione sono quelle apposte sul documento (prodotto in calce al ricorso quale procura speciale e sottoscritto digitalmente dal solo difensore). Esse, dunque, non costituiscono una firma elettronica, ma un dato identificativo del documento all'interno del registro di protocollo.

Pertanto, non è sufficiente la firma "per autentica" del difensore, non trattandosi di sottoscrizione autografa apposta a un documento digitale, di cui il difensore possa attestare l'autenticità mediante la sua sottoscrizione.

Se fosse stata presente una firma digitale del legale rappresentante, invece, questa sarebbe stata apposta al file contenente la procura (già protocollato), in formato ".pdf.p7m", o ".pdf" firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile. Ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco [REDACTED] questa volta correttamente verificabile attraverso i software di verifica della firma, solo all'interno della procura speciale prodotta con la memoria ex art. 378 c.p.c.

Inoltre, che la mera dicitura presente nella procura originariamente notificata e depositata in calce (o in uno) al ricorso non equivalga a una sottoscrizione digitale, è comprovato dall'ulteriore circostanza che la data che essa reca (9 novembre 2022) risulta diversa



dalla data della sottoscrizione digitale del Sindaco (presente solo nella procura depositata con la memoria 378 c.p.c. e identificata con il giorno 11 novembre 2022).

Oltre alla dicitura di cui sopra – che, si ribadisce, non equivale ad una sottoscrizione – la procura speciale in esame (ripetesi, quella in origine prodotta in uno al ricorso) reca la firma digitale “per autentica” del solo difensore, verificabile attraverso i dispositivi di verifica firme. Non risulta alcuna altra firma digitale, oltre quella del difensore, dai software di verifica delle firme digitali.

In definitiva, non è idonea *ab origine* a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente.

D'altra parte, il difetto di sottoscrizione, in quanto attiene a un requisito essenziale di procedibilità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non può in alcun modo ritenersi sanato mediante un successivo deposito, poiché l'improcedibilità non è suscettibile di sanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale: e, d'altra parte, non ha nessun rilievo la prova della circostanza che la procura era stata conferita in data anteriore alla proposizione del ricorso, visto che il documento versato entro i termini (posti a pena di improcedibilità) non consentiva di ricavare tale determinante circostanza.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in sostanziale conformità del preliminare rilievo contenuto nella proposta di definizione accelerata (ciò che preclude, inoltre e con ogni evidenza, la disamina dei motivi), sulla base del seguente principio di diritto:

<<La procura speciale ad litem depositata a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente.



Ne consegue che, in mancanza di tanto, la sola firma digitale "per autentica" del difensore ovvero un metadato amministrativo apposto dal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possono essere intesi come firma elettronica o digitale della parte. Il difetto di sottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità e non è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, anche se effettuato con una memoria ex art. 378 c.p.c. >>.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente (con la distrazione come richiesta dal difensore del controricorrente) e, essendo la presente pronuncia sostanzialmente conforme all'originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrizzazione della condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. all'importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.

Ancora, all'improcedibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara improcedibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente:



a) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, spese che: liquida in euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; e delle quali dispone la distrazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;

b) al pagamento, in favore del controricorrente, dell'ulteriore somma di euro 3.100, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;

c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;

- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del controricorrente.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

